

COMMISSIONE IV

GIUSTIZIA

56.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 19 FEBBRAIO 1975

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE MISASI

INDICE

	PAG.
Proposta e disegno di legge (Seguito della discussione e rinvio):	
Senatori FOLLIERI ed altri e disegno di legge: Modifiche al libro primo ed agli articoli 576 e 577 del codice penale (<i>Testo unificato approvato dal Senato</i>) (1614)	727
PRESIDENTE	727, 729, 731, 735 736, 737, 738, 739, 740
ACCREMAN	728, 729, 731 733, 736, 737, 739, 740
DELL'ANDRO, <i>Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia</i>	729, 731, 732, 733 734, 735, 736, 737, 738, 739, 740
MAGNANI NOYA MARIA	737
MANCO	733, 737
MUSOTTO, <i>Relatore</i>	728, 729, 731, 732 733, 734, 736, 737, 739, 740
PENNACCHINI	732, 737, 740
REVELLI	732
SPAGNOLI	730, 731, 732, 736, 737

La seduta comincia alle 10,30.

FELISETTI, *Segretario f. f.*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Seguito della discussione della proposta di legge dei senatori Follieri ed altri e del disegno di legge: Modifiche al libro I ed agli articoli 576 e 577 del codice penale (*Testo unificato approvato dal Senato*) (1614).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione della proposta di legge di iniziativa dei senatori Follieri ed altri e del disegno di legge: « Modifiche al libro I ed agli articoli 576 e 577 del codice penale » già approvati in un testo unificato dal Senato nella seduta del 31 gennaio 1973.

Come i colleghi ricordano, nelle precedenti sedute abbiamo esaurito la discussione sulle linee generali e le repliche del relatore e del rappresentante del Governo. Il relatore Musotto ha successivamente illustrato i risultati cui è pervenuto un gruppo di lavoro informale. Passiamo ora all'esame degli articoli.

VI LEGISLATURA — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 19 FEBBRAIO 1975

Do lettura del primo articolo:

ART. 1.

L'articolo 2 del codice penale è sostituito dal seguente:

« ART. 2. — (*Successione di leggi penali*). — Nessuno può essere punito per un fatto che, secondo la legge del tempo in cui fu commesso, non costituiva reato.

Nessuno può essere punito per un fatto che, secondo una legge posteriore, non costituisce reato. Se vi è stata sentenza, ne cessano l'esecuzione e gli effetti penali.

Se la legge del tempo in cui fu commesso il reato e le posteriori sono diverse, si applica quella le cui disposizioni sono più favorevoli al reo, salvo che sia stata pronunciata sentenza irrevocabile.

Se si tratta di leggi eccezionali o temporanee, non si applicano le disposizioni dei capoversi precedenti, salvo il caso di successione di leggi eccezionali o temporanee fra loro.

Nel caso di mancata conversione in legge di un decreto-legge o di conversione dello stesso con modificazioni si applicano ai fatti commessi nel tempo del suo vigore le disposizioni del decreto-legge non convertito in legge o modificato, allorché le stesse siano più favorevoli al reo.

Agli effetti della successione di leggi penali, il reato si considera commesso nel tempo in cui è avvenuta, in tutto o in parte, l'azione o l'omissione che lo costituisce ».

Il relatore, onorevole Musotto, ha presentato il seguente articolo aggiuntivo da premettere all'articolo 1:

ART. 0/1.

L'articolo 1 del codice penale è sostituito dal seguente:

« ART. 1. — (*Reati e pene: disposizione espressa di legge*). — Nessuno può essere punito per un fatto che non sia espressamente preveduto come reato dalla legge, né con pene che non siano da essa stabilite.

Nessuno può essere punito per un fatto che non abbia leso, né posto in pericolo, nei casi tassativamente previsti, l'interesse protetto dalla legge ».

L'onorevole Accreman ha presentato il seguente emendamento all'articolo aggiuntivo del relatore:

Sostituire l'ultimo alinea con il seguente: « Non è punibile chi ha commesso un fatto preveduto dalla legge come reato se il fatto risulta di minima entità e l'autore abbia dimostrato minima pericolosità ».

ACCREMAN. Lo do per svolto.

MUSOTTO, *Relatore*. Del primo comma dell'articolo aggiuntivo ci siamo già occupati in sede di svolgimento della relazione.

Per quanto concerne il secondo comma, ed in particolare la proposta di modifica del collega Accreman, va rilevato che noi qui discutiamo della esistenza o meno della lesione come presupposto della punibilità e nessun rilievo assume il problema dell'entità della lesione stessa.

Il problema della entità della lesione viene in considerazione in sede di commisurazione della pena: il progetto di legge reca al riguardo disposizioni in cui si prevede la diminuzione della pena fino alla metà.

Per questi motivi esprimo parere contrario all'emendamento Accreman.

ACCREMAN. L'emendamento da me proposto cerca di trasferire nell'articolato un principio sul quale, in sede di discussione generale, si sono trovati d'accordo tutti i commissari; un principio che è stato rappresentato dallo stesso ministro di grazia e giustizia come una delle innovazioni più qualificanti della riforma del libro primo del codice penale, e che è stato definito dallo stesso ministro come « concezione realistica del reato ».

Noi lo abbiamo appreso in questa maniera, e proprio per svuotare l'eccessivo formalismo del codice che ci accingiamo a riformare, ci è sembrato opportuno presentare la modifica in questione. In sostanza il nostro emendamento tende a rendere non punibili quei reati per i quali si abbia una oggettività minima, cioè una minima lesione del bene interessato, ed una minima pericolosità dell'autore.

Non affermiamo che il fatto non costituisce reato, ma che il fatto non deve essere punito quando oggettivamente la lesione è minima e soggettivamente l'autore abbia dimostrato una minima pericolosità; con questi limiti ci sembra che l'emendamento che proponiamo possa essere accolto.

VI LEGISLATURA — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 19 FEBBRAIO 1975

PRESIDENTE. Se si accetta una tesi di questo genere, come si può poi giustificare la considerazione come reato e la punizione di alcuni tipi di contravvenzioni che sono certamente minimi come entità e come pericolosità? Il problema, a mio giudizio, potrebbe trovare soluzione attraverso la depenalizzazione.

Vorrei poi pregare i colleghi di esaminare l'ipotesi — già avanzata in questa sede e che dovremo certamente approfondire — di prevedere nel nostro codice diversi tipi di pene; ipotesi che forse meglio corrisponderebbe alla esigenza di mantenere in piedi il principio della antiggiuridicità con la conseguenza inevitabile di una pena, ma con una pena che non sia quella classica prevista dal codice. Per questo ho l'impressione che le preoccupazioni del collega — che io condivido nello spirito — potrebbero trovare la loro sede vuoi nella depenalizzazione di alcune contravvenzioni, vuoi nella previsione di altri tipi di pene; per non parlare di quanto già detto dal relatore in materia di attenuanti.

MUSOTTO, *Relatore*. La concezione realistica del reato non ha nulla a che fare con la capacità a delinquere; capacità che deve essere presa in considerazione in altra sede. Nell'articolo 34 del progetto di legge si prevede infatti che la pena possa essere diminuita sino alla metà quando il fatto risulti di lieve entità o il colpevole abbia rivelato minima capacità a delinquere. Mi sembra quindi che la *ratio* dell'emendamento proposto dall'onorevole Accreman sia stata già presa in considerazione nella sede appropriata che non è quella dell'articolo che stiamo esaminando.

ACCREMAN. Credo che di fronte ad un emendamento come quello da me presentato e che tende a stabilire in una determinata situazione la non punibilità, la risposta non possa essere quella fornita dall'onorevole relatore, che in pratica ha detto: no, questa circostanza è stata presa in considerazione nella sede appropriata, che è quella delle attenuanti. Noi stiamo qui appunto per discutere e decidere quale sia la sede appropriata. Di attenuanti nel primo libro del codice penale ce ne sono fin troppe; io ho illustrato un emendamento che, proprio in relazione alla concezione realistica del reato, dovrebbe dare luogo in determinati casi alla non punibilità. Non è che vogliamo dire che alcuni reati sono

gravi ed altri no, ma nell'ambito della qualifica di gravità di ogni reato, si può stabilire una minima entità oggettiva ed un minimo di pericolosità. Per il resto, faccio rilevare che per una serie di contravvenzioni la depenalizzazione sarebbe il provvedimento più opportuno. Inoltre si potrà anche prendere in considerazione una misura ed un trattamento diverso, come l'onorevole presidente ha già accennato. Quindi, per esempio, introdurre il perdono giudiziario per casi di questo genere. Ma sarebbe sempre un sostitutivo che non andrebbe al cuore del problema, come lo abbiamo visto quando abbiamo parlato di concezione realistica del reato.

PRESIDENTE. Se noi affermiamo che il comportamento è antiggiuridico, esso non può non essere punito; è più coerente dire che sarà punito in modo diverso.

ACCREMAN. Tutte le cause di non punibilità cadono su un comportamento oggettivamente antiggiuridico.

DELL'ANDRO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. La concezione realistica del reato è vecchia ormai, e qualche codice l'ha già introdotta (ad esempio, il codice penale jugoslavo). Il principio della concezione realistica attiene al « se » del reato, non al « quantum », cioè se esista o no il reato, se vi sia una antiggiuridicità, come diceva giustamente il presidente. Quindi è preliminare alla valutazione della minima entità del fatto o della minima pericolosità. E qui, sul « se » del reato, ritorniamo al problema della tipicità. Su questo punto desidero fare una precisazione.

Il principio di legalità strutturato naturalisticamente può tradursi in una mannaia per l'imputato e non è una garanzia di legalità. Anzi qualche autore sostiene che a volte, anche se non è lesa il bene giuridico, ma si è realizzata l'ipotesi tipica, si deve punire il soggetto, e questo sarebbe il prezzo pagato al principio di legalità. Ciò è gravissimo.

Nel diritto penale, come del resto negli altri rami del diritto, la liceità o l'illiceità è sempre misurata sul contrasto tra il valore del fatto concreto e il valore della norma, o il disvalore del fatto concreto e il disvalore della norma.

La tipicità vale per non punire chi, pur avendo contrastato il valore della norma, non ha realizzato gli elementi della fattispecie tipica. Non è che il diritto penale si

orienti diversamente dagli altri rami del diritto: vi è l'applicazione della norma o vi è la violazione della norma; quindi c'è una conformità o una difformità nei valori o nei disvalori.

Perché nel diritto penale si parla tradizionalmente di tipicità? Perché non si vuole che il soggetto sia punito quando, avendo leso il normativamente tutelato, non ha realizzato gli elementi tipici. Dunque, è solo garanzia di non punibilità.

Quindi la tipicità è un ulteriore limite della punibilità ma presuppone già un contrasto con il valore tutelato.

Allora, se non vi è la lesione del bene giuridico, cioè il contrasto con il valore tutelato, non vi è il reato e non vi è tipicità che possa valere ad incriminare il soggetto.

Il capoverso proposto dall'onorevole Musotto è indispensabile perché non accada che si assuma la legalità non più come limite della punibilità, ma come fondamento, quasicché chi ha realizzato gli elementi tipici debba essere punito. È indispensabile chiarire questo, anche se forse non ve ne sarebbe bisogno, perché la concezione realistica dell'illecito è alla base dell'interpretazione di ogni norma; ma se vogliamo evitare casi di magistrati che puniscono solo perché è stata realizzata la fattispecie tipica, è bene chiarire tutto ciò.

Come ripeto, si è puniti non perché si sia realizzata la fattispecie tipica, ma perché si contrasta il valore tutelato dalla norma (bene giuridico). Il giudice deve innanzitutto accertare il contrasto tra il fatto concreto e il bene giuridico; poi, per punire, dovrà stabilire se si sono realizzati gli estremi della fattispecie tipica. Ma se non vi è, come premessa, il contrasto con il bene non può mai esserci punibilità; solo in questo modo la tipicità è garanzia per il cittadino.

Talvolta si è affermato che il principio di legalità, nei casi in cui conduce alla punibilità di chi non ha violato il bene, ma ha realizzato la fattispecie, diventa il prezzo pagato per i casi di non punibilità: il principio di legalità diverrebbe addirittura uno strumento per punire chi non ha violato la legge.

È chiaro che tutto ciò non può essere condiviso. Preliminare è il contrasto tra il fatto e il bene giuridico; dopo deve esservi la verifica degli elementi tipici per la punibilità. In diritto penale, proprio per la gravità delle pene, occorre stabilire que-

sto ulteriore elemento. Ecco perché la tipicità diventa essenziale.

Occorre quindi includere il capoverso: « Nessuno può essere punito per un fatto che non abbia leso né posto in pericolo l'interesse protetto dalla legge ». Toglierei le parole « nei casi tassativamente previsti ».

SPAGNOLI. Parto dalla premessa, che mi sembra acclarata, che con questo articolo aggiuntivo non si voglia affrontare la questione quantitativa, cioè, in sostanza, quella relativa all'entità della lesione e, nel caso in cui questa sia minima, alla possibilità di giungere alla valutazione della minima pericolosità dell'autore del fatto.

A mio avviso, il problema sollevato dal collega Accreman permane, né può essere affrontato sulla base della definizione delle pene, in quanto la conseguente riforma alla parte speciale è prevedibile, probabilmente, per il 1992!

Esaminiamo dunque la questione. In linea di principio posso essere d'accordo sull'affermazione teorica secondo cui la semplice corrispondenza del fatto alla fattispecie legale non è sufficiente per giungere ad un'affermazione teorica secondo cui la semplice corrispondenza del fatto alla fattispecie legale non è sufficiente per giungere ad un'affermazione di punibilità, ma occorre anche una valutazione della effettiva lesione del bene protetto. Vi sono due valutazioni che il giudice deve fare sulla base di principi generali, valutazioni nei cui riguardi sorgono però dei grossi dubbi: che cosa significa interesse protetto dalla legge? Con questa formulazione non possiamo indicare l'interesse protetto da una norma di per sé, tanto più quando questa abbia origine ed ispirazione ormai contrastanti con il complesso di norme che derivano dalla Costituzione.

In sostanza, non posso pensare che, per esempio, in materia di oltraggio al pubblico ufficiale, l'interesse tutelato dalla norma debba essere il prestigio di quest'ultimo, non il prestigio in riferimento ad un bene che appartiene a tutti i cittadini. Per il reato di aborto, non ritengo che la legge tenda a tutelare l'integrità della stirpe, bensì, in base alla sentenza della Corte costituzionale, il diritto alla vita ed alla salute della donna, fisica e psicologica. Questi ultimi sono i due valori che la citata sentenza ha posto in evidenza sulla base di una valutazione del reato di aborto...

VI LEGISLATURA — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 19 FEBBRAIO 1975

DELL'ANDRO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Il reato rimarrebbe comunque catalogato, evidentemente, tra quelli contro il diritto alla vita.

SPAGNOLI. Comunque, attualmente, dinanzi a questa situazione, il concetto di interesse protetto dalla legge deve essere rivalutato e riconsiderato non più come interesse protetto dalla norma, ma come interesse tutelato da questa in riferimento all'ordinamento giuridico, ai suoi principi, ed in primo luogo a quelli di ordine costituzionale. Bisogna quindi essere molto chiari su questo punto: l'onorevole Musotto ha affermato che è superfluo rilevare che la esigenza della lesione effettiva non trova applicazione nell'ipotesi in cui il bene o interesse protetto abbia perduto rilevanza sociale, io parlerei invece di rilevanza giuridica in relazione ai principi costituzionali. L'interesse protetto dalla norma non può essere considerato semplicemente l'interesse che emana da questa, in quanto se così fosse noi non faremmo altro che una ripetizione del principio di legalità. Sono pertanto d'accordo nell'accogliere questo articolo aggiuntivo, purché siano tenuti presenti le conseguenze che ne possono derivare nei confronti dello stesso principio di legalità attraverso l'accertamento di mancanza di lesività in situazioni nelle quali si possa ritenere che l'interesse protetto dalla legge è in contrasto con l'interesse protetto dall'ordinamento giuridico, accertamento demandato al giudice, senza che sia sempre necessario l'intervento della Corte costituzionale.

Si tratta di un problema che sorge e che, nel caso specifico, obbliga la Corte costituzionale ad un giudizio di non congruità dell'interesse protetto dalla legge con quello tutelato dall'ordinamento costituzionale, affermando la non punibilità perché nel caso in specie non è intervenuta la lesione del bene costituzionalmente garantito.

Sottopongo pertanto la questione all'attenzione dei colleghi perché se, questo è l'indirizzo, dobbiamo affermarlo con chiarezza. Non si tratta soltanto di un fatto tautologico.

DELL'ANDRO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Non esiste infatti un interesse protetto dalla singola norma: sarebbe un circolo vizioso.

SPAGNOLI. Come ripeto, non ho difficoltà ad accogliere questo articolo aggiuntivo, purché raggiungiamo un accordo sul punto da me evidenziato, che resti chiarito nei lavori preparatori.

ACCREMAN. Nel caso in cui l'emendamento che ho presentato venisse respinto, proporrei una modifica all'articolo aggiuntivo Musotto, nel senso di sostituire — dove si parla di interesse protetto dalla legge — la parola « interesse » con la parola « bene ».

Secondo alcuni penalisti i concetti di bene e interesse si equivalgono, mentre secondo altri l'interesse è solo l'aspettativa soggettiva di chi vuole tutelare il suo bene e il bene è il fatto oggettivo. In sostanza a me pare che, se non si vuole ulteriormente limitare la portata di questa norma, sia opportuno fare questa modifica.

MUSOTTO, *Relatore*. Sono d'accordo nel modificare in tal senso l'articolo aggiuntivo da me presentato: direi che in questo modo il concetto espresso è più esatto.

Sul problema posto dall'onorevole Spagnoli debbo dire che non si può accettare altra impostazione se non quella della necessità dell'intervento del legislatore. In altri termini, deve essere sempre il legislatore a intervenire; la sentenza della Corte costituzionale può rappresentare una indicazione, ma non può andare oltre questo.

SPAGNOLI. Una norma di questo genere, se esattamente interpretata, porta ben oltre. Le valutazioni possibili di questo articolo aggiuntivo sono due: o non serve a niente (diciamolo pure con franchezza), oppure apre determinati problemi.

PRESIDENTE. Anche quello di una riduzione della sfera di intervento della Corte costituzionale!

DELL'ANDRO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. A questo punto a me sembra che il problema posto dall'onorevole Spagnoli non riguardi solo la interpretazione di questo articolo, ma il concetto di interpretazione relativo a tutti i rami del diritto. Che cosa significa interpretazione? Si interpreta solo la singola norma? L'oggetto dell'interpretazione non è la norma ma il sistema e non solo riferito all'intera legge, ma all'intera esperien-

VI LEGISLATURA — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 19 FEBBRAIO 1975

za giuridica. Non si può pertanto accettare l'impostazione che egli dà di questo concetto quando parla di interpretazione che oltrepassa il diritto in relazione all'interesse sociale. Non si oltrepassa il diritto quando si fa il confronto fra un bene e l'intero sistema; si rimane sempre nell'ambito del sistema.

Se vogliamo dare un senso al bene giuridico, non alla singola norma dobbiamo guardare ma a tutto il diritto; e non solo al diritto scritto, ma a tutta l'esperienza giuridica, comprese le norme non scritte; dobbiamo, tuttavia, rimanere sempre nell'ambito del sistema. Sicché l'interpretazione non può che cogliere l'intera problematica del sistema ed alla fine estrarre la norma o le norme da applicare.

MUSOTTO, *Relatore*. L'impostazione che dà il sottosegretario Dell'Andro è completamente diversa dalla mia. A mio avviso, infatti, l'oggetto della interpretazione è la norma giuridica e non il sistema. Il punto certo e sicuro è la norma.

Il ricorso all'elemento « sistematico », cioè inquadrate la norma nell'ordine giuridico di cui fa parte, serve all'interprete unicamente per chiarire il significato e la portata della norma che rimane, pertanto, il solo punto di riferimento per l'interprete stesso.

DELL'ANDRO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Il giudice non deve fare un paragone?

MUSOTTO, *Relatore*. Il punto di riferimento del giudice è la norma giuridica; altrimenti si avrebbe creazione del diritto da parte del giudice.

DELL'ANDRO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Non si va oltre il diritto. Lasciamo pure il termine « bene », ma precisiamo che si vuole indicare il valore od i valori desunti dall'unità del sistema dell'intera esperienza giuridica.

SPAGNOLI. Giuridica, non metagiuridica: è evidente.

REVELLI. Francamente mi trovo di fronte ad un articolo aggiuntivo che mi lascia estremamente perplesso; e mi pare che l'andamento della discussione renda perplessi anche altri colleghi. Certamente sul piano teorico e — scusate questa espres-

sione — anche su quello astratto noi possiamo creare i « supremi sistemi », ma il fatto che poi queste norme dovranno essere applicate nel caso concreto ci dovrebbe portare a considerare la delicatezza di una impostazione di questo genere. Mi sembra che le diverse interpretazioni date dal relatore, dal presidente e dal rappresentante del Governo sulle reali conseguenze che norme di questo genere avranno nella vita pratica ci inducano ad un momento di meditazione.

Ho il timore che noi andiamo qui ad aprire un varco! Si fa riferimento al « bene giuridico », ma inevitabilmente si sconfinerà nelle valutazioni di elementi metagiuridici, con conseguenze di una gravità che è facile immaginare.

Propongo quindi di accantonare l'articolo aggiuntivo Musotto, per un'opportuna rimediazione.

PENNACCHINI. Anche io nutro notevoli perplessità di fronte a questo articolo aggiuntivo, che conferisce al giudice una facoltà vastissima. Tutte le volte in cui il magistrato riterrà che non ci sia la lesione, scatterà *ipso facto* la non punibilità. Io non sono tra coloro che ritengono sia necessario restringere la fascia discrezionale del giudice, ma sono tra coloro i quali ritengono di dover esprimere una certa linea di coerenza tra questa e tutte le altre disposizioni che regolano la legge penale. Nel corso di questa revisione del codice penale noi abbiamo seguito più che altro una procedura di ammodernamento, di adeguamento delle norme alla Costituzione; ci siamo ben guardati — e a mio giudizio giustamente — dal cambiare la struttura portante del codice stesso; l'abbiamo invece mantenuta inalterata, operando qua e là qualche aggiornamento.

Se avessimo voluto fare veramente un codice rivoluzionario saremmo partiti da presupposti completamente diversi, avremmo attinto alle fonti comparate di altri sistemi, avremmo dato più risalto alla *common law*, come si fa in Inghilterra; avremmo battuto altre strade. Non lo abbiamo voluto fare e — come ho già detto, a mio giudizio giustamente — siamo rimasti fedeli al principio secondo cui il legislatore stabilisce — sia pure in linea astratta — le norme rigide e al giudice non rimane altra facoltà se non quella di applicare sul piano pratico le norme stesse. Abbiamo, cioè, seguito il criterio della delimitazione entro

VI LEGISLATURA — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 19 FEBBRAIO 1975

argini insuperabili della potestà del giudice: come si concilia questo con una norma che dà al giudice la facoltà di stabilire la non punibilità se — a suo giudizio — non sussiste la lesione o il pericolo dell'interesse protetto dalla legge?

Questa è la questione di fondo sulla quale vorrei invitare la Commissione a riflettere. Se dobbiamo legiferare in coerenza con il sistema già prescelto, evidentemente — a mio giudizio — questo ultimo alinea non avrebbe nessuna ragione di sussistere; se, invece, vogliamo adottare un altro sistema, per il quale siamo sempre pronti a discutere, allora ho l'impressione che andremo a rompere tutta l'impalcatura su cui abbiamo tenuti fermi i nostri lavori fino ad oggi.

Sono questi i motivi per cui esprimo parere contrario all'approvazione dell'ultimo alinea dell'articolo aggiuntivo in esame e ne propongo l'accantonamento.

MANCO. Sono anch'io contrario a questa seconda parte dell'articolo aggiuntivo indipendentemente dalla sottile differenza — che poi non è eccessivamente sottile — tra i due termini « bene » e « interesse »; personalmente sarei maggiormente orientato verso il termine « interesse », perché nella dizione « il bene protetto dalla legge » mi pare di intravedere una certa contraddizione tra la prima e la seconda parte dell'articolo aggiuntivo in esame.

In altre parole vorrei un chiarimento dall'onorevole relatore circa il concetto di reato espressamente previsto dalla legge; vorrei un *distinquo* tra i due termini, perché se vi è una differenza tra questi due concetti, allora è presentabile ed accettabile l'alinea in esame; se invece il reato sussiste soltanto se il fatto è lesivo del bene protetto, allora l'articolo aggiuntivo o è superfluo o apre la via a pericolose deroghe al principio di legalità.

Qual è il pericolo che si presenta con l'affermazione della validità della seconda parte di questo emendamento? Il pericolo è che, nel momento in cui si stabilisce che viene punito un fatto-reato, e nel contempo, rovesciando il discorso al negativo, si afferma che non può essere punito se non colui che offende l'interesse o il bene protetto dalla legge, possa essere ipotizzabile un fatto che, pur non essendo reato, sia ugualmente offensivo dell'interesse protetto dalla legge.

Può anche esservi una distinzione del genere dal punto di vista filosofico; ma se voi ritenete che il fatto-reato è quello che offende il bene o l'interesse, spetterà poi alla Corte costituzionale affermare se quel fatto sia realmente offensivo di quel determinato bene o interesse in rapporto all'evoluzione sociale...

DELL'ANDRO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Non c'entra la evoluzione sociale!

MANCO. Ma occorre dire in che cosa consista la lesione di un bene-interesse protetto dalla legge che non sia un reato. Nella prima ipotesi è fuor di dubbio che si prevede che il fatto leda un bene-interesse; che ragione c'è di fare questa aggiunta, che sembra sottintendere una differenza tra il reato e un tipo diverso di offesa al bene-interesse, che non sia reato?

A me pare che questa aggiunta sia superflua, di una superfluità pericolosa, signor presidente, perché lascia intendere che può esservi lesione di un bene-interesse che non sia un reato. Sono pertanto per la soppressione dell'ultima parte: o essa è compresa nella prima, ed allora è inutile; oppure non lo è, ed allora è estremamente pericolosa.

ACCREMAN. Vorrei rilevare che il testo presentato in precedenza dall'onorevole Musotto come testo del gruppo di lavoro è, a mio avviso, nettamente diverso dal testo che il relatore ha presentato questa mattina. Nella formulazione precedente, infatti, si diceva: « Nessuno può essere punito, ancorché abbia commesso un fatto conforme al modello legale della fattispecie, se tale fatto non abbia effettivamente leso o posto in pericolo l'interesse tutelato ».

MUSOTTO, *Relatore*. Onorevole Accreman, si tratta esattamente dello stesso concetto, che ho tradotto in una formulazione tecnicamente più precisa. Comunque non ho nulla in contrario a ripristinare il testo precedente.

ACCREMAN. Se dovessimo arrivare ad un voto su tale articolo aggiuntivo, dovremmo ripristinare il testo precedente, perché dire « Nessuno può essere punito per un fatto che non abbia leso né posto in pericolo l'interesse protetto dalla legge » è una

VI LEGISLATURA — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 19 FEBBRAIO 1975

tautologia, nel senso che nessuno può essere punito per un fatto che non costituisce reato.

MUSOTTO, *Relatore*. A mio avviso, l'articolo aggiuntivo dovrebbe essere formulato nel testo da ultimo presentato: tuttavia, possiamo anche ripristinare il testo precedente.

Vorrei rassicurare l'onorevole Pennacchini che non vi è alcuna ventata rivoluzionaria in questa proposizione, in quanto tutto il nostro ordinamento giuridico è poggiato sulla lesione del bene-interesse protetto, nel senso che non vi è reato senza lesione del bene o interesse tutelato.

Nell'applicazione pratica già avviene questo, cioè si applica questo principio che era implicito e che ora si intende rendere esplicito. Per esempio, se taluno si impossessa di una « patacca » priva di valore patrimoniale, il magistrato escluderà la sussistenza del delitto, perché manca la lesione del bene o interesse tutelato.

DELL'ANDRO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Quante volte vi è stata condanna per falso, quando la lesione era irrilevante!

MUSOTTO, *Relatore*. Nell'ipotesi della falsa testimonianza se la reticenza o l'affermazione cade su una circostanza priva di rilievo ai fini della decisione, non costituisce reato, perché non vi è lesione del bene-interesse protetto dalla norma. Un problema complesso sorge nell'ipotesi del falso, in cui si tutela un bene-interesse immateriale, quindi è particolarmente difficile accertare se sussista o meno la lesione.

Il principio rimane tuttavia valido. Dottrina e giurisprudenza, al fine di facilitare la soluzione del problema, ritengono che il bene giuridico tutelato dalla legge con le sanzioni sul falso è il documento nella sua attitudine alla funzione probatoria.

Il problema posto dall'onorevole Spagnoli, infine, concerne l'interpretazione e può essere posto nelle preleggi che contengono disposizioni sull'interpretazione.

I beni patrimoniali oggi non hanno la rilevanza sociale che avevano una volta. Il legislatore deve intervenire e affermare in relazione alla coscienza sociale di oggi che vi sono beni-interessi che non hanno più la stessa rilevanza sociale, mentre altri che prima non ne avevano oggi l'hanno acquistata.

Comunque questo problema a mio avviso dovrebbe essere più propriamente affrontato nella parte speciale.

All'onorevole Manco faccio osservare che la norma in discussione non è necessaria, perché già ricavabile dal sistema, ma è opportuna, perché chiarificatrice.

DELL'ANDRO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Desidero esprimere il mio parere definitivo dopo aver formulato alcune premesse importanti.

Ho sentito fare delle affermazioni sulle quali vorrei trattenermi un attimo: noi dobbiamo modificare il codice mantenendo ferma la vecchia struttura. Ma non può esistere nessuna riforma se in qualche modo non si muta qualcosa della sostanza. In verità, non mi sentirei di modificare il primo libro del codice penale riaffermando la struttura ed i principi del « codice Rocco » del 1930, perché sarebbe del tutto inutile.

Sono d'accordo con il collega Manco quando afferma che nella prima parte dell'articolo aggiuntivo dovrebbe essere contenuta la seconda parte dello stesso. Sono, però, del parere che questi discorsi non dobbiamo farli in astratto, ma in concreto.

In concreto, cosa è accaduto in virtù dell'articolo 1 del « codice Rocco »? È accaduto che quello che era stato il principio di garanzia per la libertà del cittadino si è trasformato nel principio della condanna di tutti i cittadini i quali, non avendo in alcun modo violato né la legge né la norma né il sistema, hanno tuttavia realizzato gli estremi tipici della fattispecie.

È accaduto, insomma, che è stato anche esplicitamente dichiarato che il principio di legalità fatalmente non può che portare a fenomeni come quelli per i quali qualcuno, pur non avendo violato la sostanza della legge, deve essere punito per aver realizzato la fattispecie.

A mio parere, il legislatore deve tener conto anche della giurisprudenza; non è vero che il discorso si ponga solo per il falso: per il falso il discorso è evidentissimo: eppure, si è continuato a definire « falso » la difformità tra il reale ed il mutato (la cosiddetta *immutatio veri*), anche quando essa è del tutto irrilevante: deve — si è detto — essere punita ugualmente. Si vuole, insomma, andare contro questo modo di interpretare il codice penale. Qualsiasi interprete del diritto penale

VI LEGISLATURA — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 19 FEBBRAIO 1975

oltretutto non può ritenere realizzato il reato se, pur essendo stato violato un bene, altro bene, al primo superiore, sia stato riaffermato. Questo, d'altronde, è il principio generale di tutte le cause di non punibilità.

Io non sono in disaccordo con l'altra formula: anch'essa, però, deve essere chiarita. Cosa significa, ad esempio, beni tutelati dalla legge? Se ci si riferisce alla singola legge non sono d'accordo. Onorevole Musotto, ella dice che questo è un problema di interpretazione generale che deve essere lasciato al legislatore. Ella mi insegna che esiste un problema generale dell'interpretazione ma che ne esiste anche uno riferito al diritto penale. Vorrei dunque che ci accordassimo nell'interpretazione del diritto penale, perché, purtroppo, proprio nell'interpretazione del diritto penale si può incorrere in queste aberrazioni.

Si afferma, dunque, che il giudice ha una discrezionalità troppo estesa; ma il principio di legalità è stato istituito proprio per evitare che il magistrato possa compiere arbitri.

Si è detto poi che in diritto penale è necessario formulare la fattispecie giuridica in modo da evitare ogni possibile abuso nella punizione del soggetto. Non si può essere infatti puniti se non si è realizzata la fattispecie tipica: malgrado questa realizzazione, tuttavia, se non è stato violato il bene, nell'equilibrio degli altri-beni, non vi può essere sanzione.

PRESIDENTE. Poiché l'argomento è certamente molto delicato, anche per il fatto che sullo sfondo vi è sempre il problema posto dall'onorevole Spagnoli, desidererei sapere dall'onorevole rappresentante del Governo se, a suo parere, mediante questa norma, ad esempio, nel caso che è stato recentemente oggetto del giudizio della Corte costituzionale, il giudice avrebbe potuto dichiarare l'inesistenza del reato di aborto, senza adire necessariamente la Corte costituzionale.

DELL'ANDRO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. In questo caso io credo che la Corte costituzionale abbia invaso la competenza del giudice ordinario, che deve decidere sulla base di tutte le norme del sistema. Infatti nella Costituzione non esistono principi programmatici: le norme costituzionali sono vigenti al pari delle norme ordinarie (ma, beninteso, occu-

pano nella gerarchia delle fonti un posto superiore a quello delle altre norme).

Nel caso di specie, si doveva affermare che la non punibilità dell'aborto ricorre sia quando non viene realizzata la fattispecie incriminata sia quando può essere applicato l'articolo 54 del codice penale, ancorché interpretato analogicamente. Ma tale valutazione spettava e spetta al giudice ordinario.

PRESIDENTE. Quali sono, dunque, i casi, nel diritto penale, in cui esiste una competenza specifica della Corte costituzionale?

DELL'ANDRO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. La Corte costituzionale è competente a decidere se le norme emanate precedentemente o successivamente all'entrata in vigore della Costituzione siano o meno in contrasto con questa.

Anche nel campo penale, dunque, alla Corte costituzionale spetta l'importante compito di valutare se vi siano norme che violano la gerarchia dei beni prevista dalla Costituzione.

PRESIDENTE. Mi sembra peraltro che nel caso specifico, che abbiamo citato, la Corte costituzionale abbia fatto esattamente questo. È vero, infatti, che nel caso concreto, essa ha escluso l'applicabilità dell'articolo 54 (e posso anche dissentire da questa tesi, ritenendo invece che una interpretazione estensiva dell'articolo 54 ricomprenda il caso sottoposto alla Corte). Ma la Corte si è mossa proprio sul piano della gerarchia dei valori: essa ha affermato che nell'ambito dell'ordinamento giuridico-costituzionale il bene della vita dell'embrione, che ha rilevanza costituzionale, rispetto al bene della vita della donna (anch'esso di rilevanza costituzionale) è in posizione tale da consentire che il secondo possa anche prevalere sul primo.

Ora, io mi domando: se questa è la competenza della Corte, la valutazione sulla prevalenza dei beni non può essere fatta dal singolo giudice, bensì spetta alla Corte costituzionale. Nel nostro ordinamento, è anche più giusto che sia così: questa distinzione, infatti, se effettuata dal giudice, avrebbe valore discrezionale e non vincolante per tutti. Posso anche comprendere, quindi, che nell'ambito del sistema penale, sulla interpretazione dell'articolo 54 vi sia un margine, anche vasto, di discre-

VI LEGISLATURA — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 19 FEBBRAIO 1975

zionalità del giudice: ma se dovessimo intendere che la messa in pericolo, la lesione del bene protetto dalla legge coinvolge anche la discrezionalità del giudice sul rapporto fra legge ordinaria e costituzionale, a mio avviso creeremmo confusione.

SPAGNOLI. I giudici hanno sempre dato, su tutta una serie di questioni, un'interpretazione che è simile a quella della quale stiamo discutendo. Cioè, essi hanno rilevato, rispetto ad una serie di reati, come sia possibile dare una valutazione della lesività concreta degli interessi diversa da quella originaria, in modo da legarla al respiro costituzionale. È significativo che la giurisprudenza, nel difetto del legislatore, si sia fatta carico di un contrasto che non necessariamente deve essere demandato sempre alla Corte costituzionale: si è così profilato un margine di larghezza per il giudice per una reale applicazione del concetto di lesività più pertinente ai principi costituzionali.

La stessa Corte di cassazione ha emanato delle sentenze (come quella relativa all'articolo 36 della Costituzione) su taluni di questi argomenti, senza rimmetterli alla Corte costituzionale.

Esiste quindi una situazione di incertezza dell'ordinamento giuridico derivante dal fatto che la Corte costituzionale ed il giudice debbono ovviare alle lacune del potere legislativo. Questa è la verità. A questo punto, credo che il sottosegretario abbia ragione nell'affermare che questo principio deve essere sostenuto, pur nelle sue implicazioni. A mio avviso, ormai non è più possibile attendere oltre per modificare radicalmente la scala dei valori stabilita dal « codice Rocco », nella sua parte speciale.

DELL'ANDRO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Il ragionamento della Corte costituzionale ha preso lo spunto dall'articolo 54 e, senza aver verificato se, in concreto, vi fossero state delle interpretazioni dello stesso diverse dalla propria, ha delimitato la portata della norma in questa maniera. Ora, io avrei potuto comprendere questo atteggiamento se fossero state emanate sentenze recanti interpretazioni difformi di quella norma...

MUSOTTO, *Relatore*. Ve ne sono state due restrittive.

DELL'ANDRO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Ma per l'abor-

to non ne esistono, questo è il punto! La Corte costituzionale è partita da una premessa che sarebbe stata valida solo nel caso in cui dell'articolo 54 del codice penale fossero state date interpretazioni incostituzionali. Ma, in mancanza di queste, la Corte non doveva imporre una sua interpretazione.

ACCREMAN. La questione posta dall'onorevole Dell'Andro nasce dall'articolo 23 della legge sulla Corte costituzionale: « L'autorità giurisdizionale, qualora il giudizio non possa essere definito indipendentemente dalla risoluzione delle questioni di legittimità costituzionale, e non ritenga che la questione sollevata sia manifestamente infondata, emette ordinanza con cui manda gli atti alla Corte costituzionale ». Quindi, tutte le volte che un magistrato stimi che una norma non possa essere interpretata se non in quel modo, deve obbligatoriamente inviare gli atti alla Corte. Noi sosteniamo che il magistrato ordinario può anche autonomamente dare una interpretazione costituzionale della norma; solo che il valore della decisione del magistrato è limitato al singolo caso; viceversa il valore della decisione della norma costituzionale è uguale per tutti i casi (identici) che si verificheranno dal giorno successivo alla pubblicazione della sentenza della Corte costituzionale.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti. Onorevole Accreman, mantiene il suo emendamento?

ACCREMAN. Lo ritiriamo, riservandoci di presentarlo in altra sede, con altro effetto (probabilmente, per giustificare il nuovo istituto del perdono giudiziale).

PRESIDENTE. L'onorevole Musotto ha modificato il suo articolo aggiuntivo come segue:

« L'articolo 1 del codice penale è sostituito dal seguente:

ART. 1. — (*Reati e pene: disposizione espressa di legge*). — Nessuno può essere punito per un fatto che non sia espressamente previsto come reato dalla legge, né con pene che non siano da essa stabilite.

Nessuno può essere punito, ancorché abbia commesso un fatto conforme al modello legale della fattispecie, se tale fatto non abbia leso né posto in pericolo il bene tutelato dalla legge ».

VI LEGISLATURA — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 19 FEBBRAIO 1975

DELL'ANDRO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Lo accetto.

MANCO. Chiedo che sia votato per parti separate, iniziando, ovviamente, dall'ultimo alinea.

PRESIDENTE. Sta bene. Pongo in votazione l'ultimo alinea dell'articolo aggiuntivo del relatore, nel testo modificato di cui ho dianzi dato lettura, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione la restante parte dell'articolo aggiuntivo Musotto, accettato dal Governo.

(È approvata).

Passiamo all'articolo 1 del progetto di legge, di cui ho precedentemente dato lettura.

ACCREMAN. Le modifiche che sono previste rispetto all'articolo 2 del codice penale si muovono tutte nell'indirizzo di una larga applicazione del principio del *favor rei*.

Ad esempio si prevede che anche la sentenza di perdono giudiziale definitiva, se interviene una legge abrogativa del reato, deve essere cassata, appunto per la realizzazione del principio che vale la legge più favorevole.

Domando ai colleghi se non ritengano che in base a questo principio si possa adottare un emendamento, con il quale — anche in caso di legge successiva non abolitiva di reato, ma introducente un trattamento più favorevole al reo — si consenta al condannato con sentenza definitiva del tempo precedente di far valere la legge più favorevole. È certo che occorrerebbe un nuovo giudizio del magistrato, che applicasse la nuova legge più favorevole; ma non vedo perché il principio non dovrebbe avere applicazione anche in questo caso.

MAGNANI NOYA MARIA. Si verificano casi aberranti in cui si continua a far scontare delle pene definitive mentre si potrebbe invece comminare una pena diversa.

MUSOTTO, *Relatore*. L'onorevole Accreman chiede di mutare un principio fondamentale del nostro ordinamento penale; per questo motivo non posso dare la mia ade-

sione sulla eventuale modifica, che sconvolgerebbe anche la sistematica del provvedimento.

ACCREMAN. Ma allora perché si interviene dove la legge successiva abolisce il reato, stabilendo che ogni effetto penale cessa?

PENNACCHINI. Effettivamente, a mio avviso, il problema esiste.

SPAGNOLI. Sostanzialmente occorrerebbe prevedere un riequilibrio, ma non già per le circostanze attenuanti, bensì solo in relazione alla pena principale.

La questione potrebbe essere affrontata con delle norme transitorie o con misure del genere.

PRESIDENTE. Non nego l'esistenza del problema, ma ritengo che debba essere affrontato con altri strumenti. Si può pensare all'esercizio del potere di grazia.

ACCREMAN. Si potrebbe far rientrare l'ipotesi avanzata dal collega Spagnoli nei casi di revisione; in tal caso, però, bisognerebbe precisarlo in questa sede.

PENNACCHINI. Bisognerebbe sopprimere le parole: « salvo che sia stata pronunciata sentenza irrevocabile ».

MUSOTTO, *Relatore*. Così snatureremmo l'istituto della revisione.

ACCREMAN. Propongo di accantonare l'articolo 1, per meglio approfondire il problema.

PRESIDENTE. Se non vi sono obiezioni, l'articolo 1 rimane accantonato.

(Così rimane stabilito).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 2.

L'articolo 4 del codice penale è sostituito dal seguente:

« ART. 4. — (*Cittadino italiano. Territorio dello Stato*). — Agli effetti della legge penale, sono considerati cittadini italiani gli appartenenti per origine o per elezione ai luoghi soggetti alla sovranità dello Stato e gli apolidi residenti nel territorio dello Stato.

VI LEGISLATURA — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 19 FEBBRAIO 1975

Agli effetti della legge penale, è territorio dello Stato il territorio della Repubblica e ogni altro luogo soggetto alla sovranità dello Stato. Le navi e gli aeromobili italiani sono considerati come territorio dello Stato, ovunque si trovino, salvo che siano soggetti, secondo il diritto internazionale, ad una legge territoriale straniera ».

Poiché non sono stati presentati emendamenti e nessuno chiede di parlare. lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 3. Ne do lettura:

ART. 3.

L'articolo 8 del codice penale è sostituito dal seguente:

« ART. 8. — (*Reato politico*). — Agli effetti della legge penale è reato politico ogni reato che offende un interesse politico dello Stato, ovvero un diritto politico del cittadino. È altresì considerato reato politico il reato comune determinato anche in parte da motivi politici ».

L'onorevole Musotto ha presentato il seguente emendamento:

Sostituire le parole: anche in parte con *la seguente:* prevalentemente.

DELL'ANDRO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Il Governo è favorevole alla approvazione dell'emendamento del relatore, onorevole Musotto.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 3 con la modifica testé apportata.

(È approvato).

Poiché ai due successivi articoli non sono stati presentati emendamenti, li porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura.

ART. 4.

Gli articoli 9, 10 e 11 del codice penale sono sostituiti dai seguenti:

« ART. 9. — (*Delitto del cittadino all'estero*). — Il cittadino che, fuori dei casi indi-

cati nell'articolo 7, commette in territorio estero un delitto per il quale la legge italiana stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel minimo a tre anni, è punito secondo la legge medesima, sempre che si trovi nel territorio dello Stato.

Se si tratta di delitto per il quale è stabilita una pena restrittiva della libertà personale di minore durata, il colpevole è punito a richiesta del ministro di grazia e giustizia, ovvero ad istanza o a querela della persona offesa.

Nei casi preveduti dalle disposizioni precedenti, qualora si tratti di delitto commesso a danno di uno Stato estero o di uno straniero, il colpevole è punito a richiesta del ministro di grazia e giustizia, sempre che l'estradiizione di lui non sia stata concessa, ovvero non sia stata accettata dal Governo dello Stato in cui egli ha commesso il delitto ».

« ART. 10. — (*Delitto dello straniero all'estero*). — Lo straniero che, fuori dei casi indicati nell'articolo 7, commette in territorio estero, a danno dello Stato o di un cittadino, un delitto per il quale la legge italiana stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel minimo a un anno, è punito secondo la legge medesima, sempre che si trovi nel territorio dello Stato e vi sia richiesta del ministro di grazia e giustizia, ovvero istanza o querela della persona offesa.

Se il delitto è commesso a danno di uno Stato estero o di uno straniero, il colpevole è punito secondo la legge italiana a richiesta del ministro di grazia e giustizia, sempre che:

- 1) si trovi nel territorio dello Stato;
- 2) si tratti di delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione non inferiore nel minimo a tre anni;
- 3) l'estradiizione di lui non sia stata concessa, ovvero non sia stata accettata dal Governo dello Stato in cui egli ha commesso il delitto, o da quello dello Stato a cui egli appartiene ».

« ART. 11. — (*Rinnovamento del giudizio*). — Nel caso indicato nell'articolo 6, il cittadino o lo straniero è giudicato nello Stato, anche se sia stato giudicato all'estero.

Nei casi indicati negli articoli 7, 9 e 10, il cittadino o lo straniero, che sia stato giudicato all'estero, è giudicato nuovamente

VI LEGISLATURA — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 19 FEBBRAIO 1975

nello Stato, qualora il ministro di grazia e giustizia ne faccia richiesta ».

(È approvato).

ART. 5.

L'articolo 12 del codice penale è sostituito dal seguente:

« ART. 12. — (*Riconoscimento delle sentenze penali straniere*). — Alla sentenza penale straniera pronunciata per un delitto può essere dato riconoscimento:

1) per stabilire la recidiva o un altro effetto penale della condanna, ovvero per dichiarare l'abitudine o la professionalità nel reato;

2) quando la condanna importerebbe, secondo la legge italiana, una pena accessoria;

3) quando, secondo la legge italiana, si dovrebbe sottoporre la persona condannata o prosciolta, che si trova nel territorio dello Stato, a misure di sicurezza personali;

4) quando la sentenza straniera porta condanna alle restituzioni o al risarcimento del danno, ovvero deve, comunque, essere fatta valere in giudizio nel territorio dello Stato, agli effetti delle restituzioni o del risarcimento del danno, o ad altri effetti civili.

Per farsi luogo al riconoscimento, la sentenza deve essere stata pronunciata dall'autorità giudiziaria di uno Stato estero col quale esiste trattato di estradizione. Se questo non esiste, la sentenza estera può essere egualmente ammessa a riconoscimento nello Stato, qualora il ministro della giustizia ne faccia richiesta. Tale richiesta non occorre se viene fatta istanza per il riconoscimento agli effetti indicati nel numero 4) ».

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 6.

L'articolo 13 del codice penale è sostituito dal seguente:

« ART. 13. — (*Estradizione*). — Salvo quanto disposto dall'ultimo comma del presente articolo, l'extradizione è regolata dalle convenzioni, dagli usi internazionali e, solo ove essi non dispongano, dalla legge penale italiana.

L'extradizione è ammessa quando ricorrono le seguenti condizioni:

1) che il fatto sia preveduto come reato dalla legge italiana e dalla legge dello Stato estero;

2) che per l'una o l'altra legge non siano estinti il reato o la pena;

3) che l'azione penale possa essere esercitata per l'uno e l'altra legge;

4) che il fatto sia punito dalla legge dello Stato estero con pena di specie non diversa da quelle indicate dall'articolo 17.

L'extradizione è vietata:

1) quando concerne un cittadino, salvo che si tratti di reati per i quali l'extradizione del cittadino sia espressamente consentita dalle convenzioni internazionali;

2) allorché si tratti di reato politico o di reato a questo connesso;

3) quando risulti che sia richiesta per perseguire o punire la persona per ragioni di razza, religione, nazionalità od opinioni politiche, ovvero risulti che la posizione del soggetto da estradare possa essere aggravata da una delle predette ragioni ».

L'onorevole Accreman ha presentato il seguente emendamento:

Sostituire al punto 2) dell'ultimo alinea le parole: a questo connesso con le altre: a questo sostanzialmente connesso.

ACCREMAN. L'emendamento tende a chiarire che, per il reato connesso a quello politico, l'extradizione è vietata quando la connessione sia sostanziale, e non anche quando sia meramente processuale.

MUSOTTO, *Relatore*. Lo accetto.

DELL'ANDRO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Il Governo è favorevole, purché resti chiarito che si tratta di connessione di diritto sostanziale, e non processuale.

PRESIDENTE. Mi sembra che al riguardo la Commissione sia concorde. Passiamo ai voti. Pongo in votazione l'emendamento Accreman, accettato dal relatore e dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 6 con la modifica testé approvata.

(È approvato).

VI LEGISLATURA — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 19 FEBBRAIO 1975

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 7.

Dopo l'articolo 13 del codice penale è inserito il seguente:

« ART. 13-bis. — (*Transito per estradizione*). — Il transito attraverso il territorio dello Stato italiano per l'estradizione da uno ad altro Stato estero può essere permesso dal ministro di grazia e giustizia, previo accertamento che vi sia stata la deliberazione favorevole dello Stato concedente od offerente e che non ricorrano le ipotesi previste nell'ultimo comma dell'articolo 13 ».

Il relatore, onorevole Musotto, ha presentato il seguente emendamento:

Sostituire le parole: dal ministro di grazia e giustizia *con le altre:* dalla sezione istruttoria della corte di appello di Roma.

MUSOTTO, *Relatore*. Desidero precisare che questo emendamento recepisce l'unica osservazione al cui accoglimento la I Commissione (affari costituzionali) ha condizionato il parere favorevole sul progetto di legge, espresso l'11 ottobre 1973.

DELL'ANDRO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Sono molto perplesso.

PENNACCHINI. L'emendamento in discussione sostituisce all'organo amministrativo quello giurisdizionale e rende così più difficoltosa e lenta la procedura di estradi-

zione perché si dovranno esperire dei contatti tra una autorità giudiziaria italiana e due governi stranieri, anche per l'ipotesi di transito aereo; tutto questo va a danno della celerità della giustizia e quindi dello stesso soggetto sottoposto ad estradizione.

ACCREMAN. L'emendamento del relatore tende a predisporre maggiori garanzie; in questo modo, tuttavia, la procedura risulterà più lunga.

DELL'ANDRO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. La mia preoccupazione, è stata ben illustrata dall'onorevole Pennacchini, col quale concordo.

PRESIDENTE. Credo che le preoccupazioni testé manifestate siano fondate. Proporrei di accantonare l'articolo 7 e di far presenti tali preoccupazioni, unanimemente sentite dalla nostra Commissione, alla I Commissione (affari costituzionali), chiedendole di rivedere il parere già espresso, a questo riguardo.

Se non vi sono obiezioni, il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

(Così rimane stabilito).

La seduta termina alle 12,40.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. GIORGIO SPADOLINI

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO